



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42
del 21/12/2010

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI IN SEGUITO A CREMAZIONE DEI DEFUNTI

L'anno **duemiladieci**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE		X
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		16	1

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRARIS CARLETTO	ASSESSORE ESTERNO	X	

Partecipa il Segretario Comunale **OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco rende noto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14.10.2004, esecutiva, venne approvata la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;

- la L.R. 31.10.2007, n.20 ha disposto nuove norme in materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri e per tale motivo occorre stabilire una nuova procedura in conformità alle nuove disposizioni legislative, adottando un apposito regolamento

- ai sensi dell'art. 72 del vigente Statuto Comunale tale Regolamento è stato depositato presso la Segreteria Comunale e che non sono state presentate osservazioni in merito.

Propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento allegato predisposto dagli uffici competenti.

IL SINDACO
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive.

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Sindaco;

Sentito l'intervento dell'Assessore Foti Pietro che illustra i contenuti del Regolamento ed i motivi che ne sono alla base;

Udito l'intervento del capogruppo di minoranza sig. Paolo Dellavedova che procede alla lettura di un documento che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A);

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nel testo predisposto dai competenti uffici comunali, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.



ALL. A ALLA DCC N° 42 DEL 21/12/2010



CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.10

PUNTO 5

“ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE, E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI”

Il nostro gruppo consigliere concorda sui contenuti del regolamento in esame che deve essere adottato dal nostro consiglio comunale per conformarsi ai dettami di legge.

Siamo anche d'accordo sulla realizzazione di un'area dispersione ceneri all'interno del cimitero di Casale Capoluogo. A sollevare le nostre perplessità sono però la collocazione ed il modo in cui tale area è stata realizzata. La scelta dell'amministrazione casalese ci sembra francamente poco felice. Nei cimiteri di altri comuni dove tale area è già stata realizzata si è scelta una collocazione defilata mentre nel cimitero casalese è stata edificata proprio all'ingresso. Nelle aree analoghe degli altri camposanti è poi previsto il passaggio di acqua corrente dove le ceneri vengono disperse mentre in quello casalese verranno lasciate cadere sull'erba.

Pensiamo sarebbe stato più opportuno sottoporre preventivamente ai consiglieri comunali il progetto di edificazione dell'area dispersione ceneri, cosicché il nostro gruppo avrebbe potuto esprimere le proprie osservazioni.

Inoltre non capiamo perché l'amministrazione abbia deciso di intervenire parzialmente sul cimitero esistente, spendendo comunque 30.000€, e non abbia invece pensato di inserire l'area dispersione ceneri in un nuovo lotto cimiteriale che avrebbe potuto risolvere una volta per tutte il problema della mancanza di spazi per i nostri defunti. Il continuo aumento della popolazione e la conseguente necessità di avere nuove tombe e la numerosa richiesta della tombe di famiglia, che a Casale sono esaurite da decenni, ci portano a chiedere all'amministrazione di valutare in un futuro prossimo la possibilità di realizzare una nuova area presso il cimitero di Casale capoluogo, adiacente a quella esistente.

Casale Corte Cerro, li 21.12.10

GRUPPO CONSIGLIARE VIVERE CASALE

PAOLO DELLAVEDOVA - BIGOTTA SEVERINO - GUINZONI MARINA - CALDERONI ELISA - TOGNO BARBARA



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 21/12/2010

- Art. 1- OGGETTO E FINALITA'**
- Art. 2- CONSERVAZIONE DELLE CENERI**
- Art. 3- AFFIDAMENTO DELLE CENERI**
- Art. 4- DISPERSIONE DELLE CENERI**
- Art. 5- SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE**
- Art. 6- REGISTRI CIMITERIALI**

Art.1- OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della legge Regione Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione e affidamento delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria).

2. Il presente regolamento per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art.2- CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere conservate:

a) in forma **indistinta** previo conferimento nell'ossario-cinerario comune presso i Cimiteri Comunali.

b) in forma **distinta** in apposita urna sigillata, che può essere:

- tumulata in celletta individuale o collettiva, in tomba di famiglia, o in loculo anche in presenza di un feretro, in relazione alla capienza dello stesso. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione.

- consegnata al soggetto affidatario di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art.3- AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare agli uffici comunali richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione che l'affidatario dovrà conservare.

3. L'affidatario:

- ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione, nel luogo indicato nell'autorizzazione rilasciata dal Comune;

- è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Casale Corte Cerro, l'eventuale variazione del luogo di conservazione delle ceneri e il trasferimento dell'urna in altro comune.

4.E' possibile la rinuncia all'affidamento delle ceneri da parte del soggetto affidatario, in tal caso l'urna sarà conferita per la conservazione nel Cimitero Comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nell'ossario-cinerario comune a titolo gratuito.

5.Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- I dati anagrafici del defunto e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- L'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- L'obbligazione per l'affidatario di informare il Comune di Casale Corte Cerro eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

Art. 4- DISPERSIONE DELLE CENERI

1.La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è disciplinata dalla legge 30/3/2001 N. 130 e dalla legge regionale 31/10/2007,n.20.

2.Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito della Regione Piemonte, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma al di fuori del territorio comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 15 gg. Di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art.4 comma 7 Legge Regione Piemonte.

3.La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal comune di Casale Corte Cerro anche tramite il gestore del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

4.E' fatto divieto a ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione.

5.Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri il soggetto individuato in vita dal defunto ovvero che ne abbia titolo, ai sensi dell'art.2 comma 7 L.R. 20/2007 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;

- Il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia, o in assenza da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.
- La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, e le modalità di smaltimento dell'urna cineraria vuota.
- Nel caso di dispersione in area privata autorizzazione del proprietario dell'area.

Art.5 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è stata individuato nel Cimitero di Casale Corte Cerro capoluogo nei pressi dell'area di dispersione ceneri apposito luogo ove collocare targa collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei famigliari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.

2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento di dispersione delle ceneri.

Art. 6- REGISTRI CIMITERIALI

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di conservazione o di dispersione delle ceneri, con le generalità dell'affidatario, del defunto e di eventuali successive variazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 10/01/2010 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.8.2000.
Casale Corte Cerro, 10/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 10/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
EX ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
